

Atti del Sindaco MetropolitanN° di Repertorio Generale : **205/2015**N° di Protocollo : **163786/2015**Titolario/Anno/Fascicolo : **1.18/2015/1**In Pubblicazione : dal **30/6/2015** al **15/7/2015**Data di Approvazione : **29/6/2015**Materia : **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E PAESISTICO-AMBIENTALE**Proponente : **VICE SINDACO EUGENIO ALBERTO COMINCINI****OGGETTO : PROVVEDIMENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE.
INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE.**Allegato : 

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#))

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio ""Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile [qui](#)).





DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Decreto del 29/06/2015

Rep. Gen. n. 205/2015

Atti n. 163786\1.18\2015\1

Oggetto: Provvedimenti della Città metropolitana in materia di pianificazione territoriale e valutazione ambientale. Individuazione dell'Organo competente.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2 /2015 dell'8/01/2015 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2015;

VISTA la Legge n. 56/2014 ;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Segretario Direttore Generale dell'esecuzione del presente decreto.

DIREZIONE PROPONENTE DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Provvedimenti della Città metropolitana in materia di pianificazione territoriale e valutazione ambientale. Individuazione dell'Organo competente.

RELAZIONE TECNICA:

La Città metropolitana di Milano, nelle more della conclusione del processo in corso di riordino delle funzioni delle Province, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'art.1 della L.56/2014, svolge dal 1 gennaio 2015 alcuni compiti in materia di Pianificazione territoriale, già compresi tra le funzioni fondamentali delle Province lombarde in osservanza a specifiche norme di settore, ed in particolare:

- **valutazione dei compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici dei Comuni**, ai sensi dell'art.13 della L.R.12/2005, e dei progetti in variante agli strumenti urbanistici esaminati dalla Conferenza di Servizi dello **Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)**, ai sensi dell'art. 97, comma 2, della L.R. n. 12/2005;

- procedure **valutazione di impatto ambientale (VIA)** e di **verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di competenza provinciale**, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 5/2010, e **pareri VIA su progetti di competenza diversa da quella provinciale**, ai sensi della stessa L.R. 5/2010 e del D.Lgs. 152/2006;

- procedure di **valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A) degli strumenti urbanistici dei Comuni**, ai sensi dell'art. 25 bis della L.R.86/83, introdotto dall'art.32 della L.R.7/2010, e **dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale**, ai sensi dell'art.4 comma 5 della L.R. 5/2010;

Per tutte le procedure di cui sopra le rispettive normative regionali di riferimento attribuiscono, nel caso della valutazione di compatibilità al PTCP e della VIA, ovvero delegano, nel caso della VincA, al livello provinciale le funzioni da esercitare, senza tuttavia specificare l'Organo deputato a tale esercizio, che, nel caso della Provincia di Milano, era stato individuato nella Giunta Provinciale.

La Città metropolitana ha finora svolto i suindicati compiti mutuandone le modalità procedurali da quelle corrispondenti già adottate dalla Provincia di Milano, ritenendo in particolare, nell'assenza di diverse indicazioni di legge, di sostituire agli Atti già di competenza della Giunta Provinciale l'emanazione di Atti del Sindaco metropolitano, organo che, ai sensi del comma 8 dell'art.1 della L.56/2014, assorbe in via residuale tutte le competenze non attribuite a Consiglio e Conferenza metropolitani. La legge n. 56/2014 non prevede per la Città metropolitana un Organo collegiale esecutivo assimilabile alla Giunta Provinciale. Il Sindaco metropolitano, oltre ad esercitare le funzioni sue proprie, è stato quindi investito, anche dell'esercizio di quelle delle ex giunte provinciali.

La promulgazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ha introdotto notevoli innovazioni ordinamentali e di organizzazione, ridisegnando funzioni e ruoli, e rende pertanto opportuno un ripensamento delle procedure di talune funzioni. Ripensamento che, ovviamente, dovrà avvenire nei limiti dei principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il comma 10 dell'art.1 della L.56/2014 attribuisce infatti allo Statuto il compito di stabilire le norme fondamentali dell'organizzazione

dell'Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, nel rispetto di quanto previsto ai commi 8 e 9 riguardo i compiti principali del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza metropolitana.

A tal proposito, tra i principi guida dello Statuto della Città metropolitana di Milano, approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci, con deliberazione del 22 dicembre 2014, n. 2, si legge che *la Città metropolitana vuol fare della semplificazione amministrativa il proprio metodo di lavoro*, e che questi, al pari di altri principi, costituisce una sfida in cui *si definisce il ruolo del nuovo ente e il nostro impegno politico e civile*.

L'art. 3 dello Statuto della Città metropolitana fissa tra i suoi obiettivi *la realizzazione di un'amministrazione pubblica più efficiente attraverso interventi di radicale semplificazione del quadro normativo, regolamentare e organizzativo*.

L'Articolo 50 dello Statuto della Città metropolitana di Milano stabilisce che l'organizzazione della stessa sia informata ad alcune caratteristiche fondamentali, tra le quali: snellezza e semplificazione, attraverso il contenimento del numero di unità organizzative e dei livelli gerarchici, oltre che mediante una costante reingegnerizzazione delle procedure e dei processi di lavoro; tempestività, attraverso regole e processi decisionali rapidi per l'adeguamento dell'assetto organizzativo in ragione dell'evoluzione dei bisogni, delle attività da svolgere e delle risorse disponibili; responsabilità, mediante la definizione di chiari ambiti di autonomia decisionale collegati ai risultati da produrre e la promozione di logiche diffuse di decentramento delle decisioni.

Alla luce di quanto stabilito dalle disposizioni statutarie, si impone pertanto un ripensamento dei modelli procedimentali relativi alle funzioni sopra richiamate che, nella formulazione finora adottata, si configurano quali atti sindacali di mera "presa d'atto" di valutazioni espresse in forma di Relazione tecnica curata dagli Uffici sotto la responsabilità del Dirigente.

Sono stati quindi di seguito analizzati i modelli procedimentali, nella prassi e nella giurisprudenza consolidata, al fine di valutarne diverse articolazioni meglio rispondenti ai principi ed agli assetti organizzativi del nuovo Ente.

1. Valutazione dei compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici dei Comuni,

La L.r. 11 marzo 2005 n. 12, legge per il governo del territorio, all'art. 1, comma 1, statuisce che *La presente legge (...) detta le norme di governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti alla regione e agli enti locali (...)*.

L'art. 13, al comma 5, della citata legge n. 12/2005 attribuisce genericamente alla Provincia, il potere di esprimere il giudizio di compatibilità del PGT con il PTCP. Tale norma, pur attribuendo alla Provincia il potere di esprimersi in parola non indica, tuttavia, quale organo dell'Ente lo debba esercitare in concreto. Nel silenzio dell'art. 13, comma 5, alcune Province lombarde hanno attribuito la valutazione in questione ai dirigenti, altre, come la Provincia di Milano, invece, alla Giunta.

L'attribuzione di tale valutazione alla Giunta è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato che, chiamato a pronunciarsi su un caso in cui la valutazione di compatibilità rispetto al PTCP riguardava un P.I.I. (Programma integrato di intervento), dichiarava la competenza della Giunta ad esprimersi nel merito (C.d.S., Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3333).

La competenza del Dirigente di esprimere la valutazione di compatibilità sui PGT è stata peraltro ritenuta perfettamente legittima dal giudice amministrativo lombardo, anche in presenza della citata

pronuncia del Consiglio di Stato n. 3333/2009. Il TAR Lombardia è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso promosso dal Comune di Vertemate con Minoprio che riteneva il parere di compatibilità espresso dal dirigente della Provincia di Como viziato *da difetto assoluto di attribuzione*, e, qualificandolo, come tale, *inidoneo a produrre gli effetti della valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP*. Al contrario, il giudice amministrativo ha ritenuto legittima l'adozione di detto atto da parte del dirigente provinciale in base al disposto dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, poiché, a suo dire, non si tratta di un'attività di pianificazione che implica scelte di indirizzo, ma che mira a verificare il rispetto del PTCP da parte del piano comunale di governo del territorio (TAR. Lombardia, Sez.I, Sentenza 28 luglio 2009, n. 4468).

Per quanto concerne l'espressione di compatibilità con il PTCP sui progetti in variante agli strumenti urbanistici esaminati dalla Conferenza di Servizi del SUAP, pur non registrando specifiche sentenze del giudice amministrativo in ordine alla competenza, per analogia, per i motivi di cui sopra e considerata anche la natura più circoscritta dell'oggetto di esame, può essere anch'essa riferita al dirigente.

2. Valutazione di impatto ambientale VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di competenza provinciale e pareri VIA su progetti di competenza diversa da quella provinciale

Il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”, alla Parte II, Titolo III, disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, trattando, all'art. 7, sia i progetti di competenza statale (comma 3), che quelli di competenza regionale, secondo le disposizioni legislative dettate dalle stesse Regioni. L'art. 7, al comma 7, afferma che *Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti, le competenze proprie e quelle degli altri enti locali*, prevedendo, altresì, che le medesime Regioni e province autonome disciplinino, criteri, modalità e regole procedurali.

La Regione Lombardia, in attuazione della disposizione di cui sopra ha emanato la L.R. del 4 febbraio 2010, n. 5, demandando (art. 3) ad un successivo Regolamento di competenza Giuntale, da emanarsi entro sei mesi, di disciplinare *le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia VIA e assoggettabilità a VIA*. La L.R. n. 5/2010 individua, poi, all'art. 2, commi 2 e 3, le autorità competenti all'espletamento delle procedure VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, attribuendo alle Province *le funzioni relative all'espletamento della procedura VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 2, commi 3 e 7*. La Giunta regionale, in ottemperanza alla citata L.R. n. 5/2010, ha emanato il Regolamento Regionale del 21 novembre 2011, n. 5.

Nei procedimenti di VIA, la Città metropolitana si pone sia come autorità competente nei casi definiti dalla L.R. n. 5/2010 all'art. 2, commi 3, che, nei procedimenti di competenza statale e regionale, come soggetto partecipante, esprimendo un proprio “parere”.

Si rileva come negli atti normativi di cui sopra, si parla genericamente di autorità competente senza indicare quale Organo di tale autorità ne abbia, poi, in concreto l'esercizio. Per autorità competente, secondo la definizione data dal D.Lgs. n. 152/2006, si intende la pubblica amministrazione a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e/o adozione di provvedimenti conclusivi in materia VIA.

Circa l'Organo competente ad esercitare le funzioni in parola, sussiste notevole incertezza, anche giurisprudenziale; alcuni propendono per la competenza della Giunta (ovvero del Sindaco per la Città metropolitana), sostenendo che la valutazione sia atto discrezionale puro, di ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati, attinente alle scelte di fondo dell'attività amministrativa

discrezionale (C.d.S, Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; 22 giugno 2009, n. 4206; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361); altri sostengono invece che la valutazione sia atto tecnico-discrezionale e quindi ascrivibile alla mera competenza dirigenziale.

In tal senso si sono espresse alcune sentenze del giudice amministrativo, secondo cui *il potere esercitato in sede di valutazione di impatto ambientale ha natura marcatamente tecnico-discrezionale, e sebbene debba essere esercitato secondo criteri e modalità predeterminati dal legislatore, si distingue dalla funzione di pianificazione e programmazione* (C.d.S., Sez.VI, 23 ottobre 2001, n. 5590; TAR Liguria, Sez. II, 2 febbraio 2012, n. 242). Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che *nel rendere il giudizio di impatto ambientale l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica* sostanziandosi, pertanto, in un giudizio di natura tecnico-scientifica, riservato in via esclusiva alla competenza del dirigente (C.d.S., Sez. IV, 24 gennaio 2013, n.468).

Tale orientamento risulta tanto più condivisibile per le procedure VIA di competenza della Città metropolitana e per le procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.R. 5/2010 in quanto esse riguardano opere di portata limitata e impatto "da verificare". Gli eventuali connotati di politicITÀ che possono caratterizzare i giudizi di compatibilità ambientale nell'ambito delle procedure di rilievo nazionale non trovano in questi casi oggettiva materia di applicazione. L'atto di valutazione, estraneo anche a funzioni programmatiche o di indirizzo, può quindi essere concordemente qualificato come gestionale, avente natura tecnico-discrezionale.

Per quanto concerne infine i "pareri" su progetti di competenza diversa da quella provinciale, essi costituiscono una tipica attività di natura tecnica-scientifica, e, in quanto tale, essendo una manifestazione di giudizio, o come anche si dice di apprezzamento istruttorio, non costituiscono volontà e scelta; volontà e scelta che, semmai, si avranno con l'atto finale o conclusivo del procedimento di VIA, da parte dell'autorità competente.

3. Valutazione di Incidenza Ambientale V.Inc.A degli strumenti urbanistici dei Comuni

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" ha introdotto, all'art. 6, comma 3, la valutazione d'incidenza che è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito istituito o proposto della rete Natura 2000, con lo scopo di salvaguardare l'integrità di detti siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La citata Direttiva "Habitat" è stata recepita nel nostro ordinamento, dal D.P.R. 357/1997, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, a seguito di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea.

In base all'art. 6, comma 1, del D.P.R. 120/2003, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria e dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Il successivo comma 2 dell'art. 6 sancisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori e le loro varianti. Sono, altresì, da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione

soddisfacente gli habitat presenti in un sito di Natura 2000 e che, al contrario, possono avere incidenze negative significative sul sito stesso.

Il recepimento della normativa comunitaria e statale, in Lombardia in tema di procedura di valutazione di incidenza ambientale è avvenuto mediante la D.G.R. 8/8/2003, n.VII/14106 *Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza* e ss. modifiche ed integrazioni.

Con una integrazione alla L.R. 86/1983 (art. 25 bis, comma 5), la Regione Lombardia ha attribuito la competenza ad effettuare la valutazione di incidenza alle Province (V.Inc.A.) sugli atti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, ed infine ai sensi dell'art.4 comma 5 della L.R. 5/2010 ha attribuito sempre alle Province la medesima competenza per quanto riguarda i progetti soggetti a VIA di competenza provinciale. Al pari delle procedure esaminate ai punti che precedono, nella citata disposizione la Regione si limita ad attribuire alla Provincia la competenza in parola, senza indicare l'organo competente ad esercitarla in concreto; e nel merito non vi sono pronunce giurisdizionali.

Nella prassi lombarda la maggior parte degli enti competenti che effettuano la valutazione di incidenza l'affidano ai dirigenti, in base alla circostanza che l'atto con cui si conclude la procedura di valutazione in parola rientrerebbe tra quelli aventi natura gestionale. In particolare, in analogia alla VIA, essa costituirebbe una valutazione tecnico-scientifica o marcatamente tecnico-discrezionale al quale sarebbero del tutto estranee valutazioni di indirizzo di direzione o di indirizzo politico. Infatti, la relazione di Valutazione di incidenza ha una portata più limitata di uno studio di impatto ambientale in quanto fa riferimento ai soli siti della RETE NATURA 2000 ed agli obiettivi di conservazione dei siti stessi, cioè al mantenimento degli habitat e delle specie presenti nel sito in esame tra quelle elencate negli allegati alla Direttiva CE 43/92 "Habitat" (nel caso si stia considerando un SIC) o alla Direttiva CE 79/409 "Uccelli" (nel caso si stia considerando una ZPS).

Alla luce di quanto precede, si evidenzia che i procedimenti esaminati possiedono una prevalente connotazione tecnico-discrezionale. In adesione all'obiettivo complessivo di semplificazione ed alle sue declinazioni espresse nello Statuto, si considera quindi opportuno modificarne l'articolazione ed, in particolare, la modalità di espressione dell'Atto finale a rilevanza esterna, individuando la più appropriata competenza del Dirigente.

Si da atto che al subentro della Città metropolitana di Milano alla Provincia omonima e prima dell'assunzione di nuovi atti organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore, quali riferimenti normativi, quelli assunti dall'Ente sostituito.

Si richiama il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 2/2015 dell'8/01/2015 con il quale i dirigenti sono autorizzati ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG 2015.

Si da atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/basso per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Data 26.06.2015

Firmato Il Direttore Generale
dott.ssa Simonetta Fedeli

PROPOSTA:**IL SINDACO METROPOLITANO**

Visto il Decreto n. 7/2015 atti. n. 7894/1.18/2015/1 con il quale è stata conferita al Consigliere dott. Eugenio Alberto Comincini la delega alla materia “Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitan; Pianificazione territoriale generale e paesistico-ambientale”;

Vista la Relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella Relazione tecnica del Direttore Generale;

Dato atto che i procedimenti esaminati nella Relazione tecnica possiedono una prevalente connotazione tecnico-discrezionale e che, in adesione all'obiettivo complessivo di semplificazione ed alle sue declinazioni espresse nello Statuto, si considera opportuno modificarne l'articolazione ed, in particolare, la modalità di espressione dell'Atto finale a rilevanza esterna, individuando quale Organo più appropriato per la sua emissione il Dirigente competente.

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

- 1) di prendere atto della Relazione tecnica del Direttore Generale;
- 2) di individuare nel Direttore pro-tempore del Settore competente l'Organo titolare dell'emissione degli Atti finali a rilevanza esterna relativi ai procedimenti in materia di pianificazione territoriale e valutazione ambientale di seguito specificati:
 - valutazione della compatibilità al PTCP degli strumenti urbanistici dei Comuni, ai sensi dell'art.13 della L.R.12/2005, e dei progetti in variante agli strumenti urbanistici esaminati dalla Conferenza di Servizi dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'art. 97, comma 2, della L.R. n. 12/2005;
 - valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di competenza provinciale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 5/2010, e pareri VIA su progetti di competenza diversa da quella provinciale, ai sensi della stessa L.R. 5/2010 e del D.Lgs. 152/2006;
 - procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) degli strumenti urbanistici dei Comuni, ai sensi dell'art. 25 bis della L.R.86/83, introdotto dall'art.32 della L.R.7/2010, e dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 5/2010;
- 3) di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto;

- 4) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013;
- 6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/basso, come attestato nella relazione tecnica;

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
 (inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

nome Simonetta Fedeli
 data 26.06.2015 firmato Simonetta Fedeli

nome
 data
 firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Simonetta Fedeli

data 26.06.2015
 firmato Simonetta Fedeli

VISTO DEL DIRETTORE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome

data
 firma

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
 Contrario

**IL DIRETTORE AREA
 PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

nome
 data
 firma

Letto, approvato e sottoscritto per IL SINDACO IL CONSIGLIERE DELEGATO (dott. Eugenio Alberto Comincini)	IL SEGRETARIO GENERALE (Simonetta Fedeli)
F.to Comincini	F.to Fedeli

PUBBLICAZIONE	
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.	
Milano lì 29/06/2015	IL SEGRETARIO GENERALE
	F.to Fedeli

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.	
Milano lì _____	Firma _____

ESECUZIONE	
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :	
.....	
Milano lì _____	IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
